SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 2000.

Istituzione del riconoscimento «Migliore progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e del Premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» da assegnarsi ai comuni italiani.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 2000.

Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

00A11974-00A11975

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 settembre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale spagnolo quale titolo abilitante all'esercizio della professione di agronomo, in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionino formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Marien Morales Garcia, nata a Puente Genil l'11 agosto 1972 (Cordoba), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «agronomo»;

Preso atto che è in possesso del seguente titolo accademico «Ingeniero Agronomo (especialidad de fitotecnica)», conseguito presso l'«Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agrònomos y de Montes» di Cordoba, il 22 maggio 1998;

Preso atto che la sig.ra Marien Morales Garcia è iscritta al «Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia» dal 12 marzo 1999;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi del 17 febbraio del 2000;

Ritenuto che la sig.ra Morales Garcia abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «agronomo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Marien Morales Garcia, nata l'11 agosto 1972 a Puente Genil (Cordoba), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieros Agronomos», conseguito in Spagna, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «agronomi» in Italia.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A12504

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 settembre 2000.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Michael Pusch;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Diplom-Physiker» e di «Doktors der Naturwissenschaften» conseguiti presso la Georg-August-Universitat Gottingen dal sig. Michael Pusch nato a Iserlohn il 2 agosto 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

Il direttore: CUOMO

00A12399

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 settembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997, del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «La Titano a r.l.», con sede in Lavello costituita per rogito notaio Parisi Bruno in data 10 marzo 1984, iscritta al n. 1031 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 1640;

2) società cooperativa di produzione e lavoro a. r. l. «La Gioventù Edile», con sede in S. Arcangelo costituita per rogito notaio Scotti Galletta Maria, in data 6 ottobre 1976, iscritta al n. 233 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 991;

3) società cooperativa «CO.PI.S. Cooperativa Pietre sintetiche società cooperativa a r.l.», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio Scardaccione Giuliano, in data 23 gennaio 1978, iscritta al n. 1460 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 1109.

Potenza, 13 settembre 2000

Il reggente: MONTANARELLA

00A12502

DECRETO 15 settembre 2000.

Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti i criteri, le modalità e le entità delle risorse relativi ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

Visto, in particolare, il comma 3 di detto articolo, che demanda all'INAIL, nell'ambito dei poteri programmatori, la determinazione dei criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, le modalità per la formulazione e i termini di presentazione degli stessi e l'entità delle risorse da destinare annualmente allo scopo;

Visto anche, in particolare, il successivo comma 4, che demanda ad un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione delle determinazioni assunte dall'INAIL ai sensi del precedente comma;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 428, adottata in data 27 luglio 2000 e con la quale è stata data attuazione ai principi e criteri di cui al comma 3 del citato art. 23;

Ritenuto di approvare la suddetta delibera, a condizione, peraltro, che, nell'art. 12 del testo allegato alla delibera stessa, dopo le parole «momento di presentazione della domanda» siano inserite le seguenti parole «in caso di parità dei precedenti criteri di priorità» e, che, nell'art. 20, del medesimo testo, dopo le parole «I soggetti richiedenti il finanziamento» siano inserite le seguenti parole «dei progetti di cui al precedente art. 19, destinati ai soggetti di cui al successivo art. 23, appartenenti a singole imprese o gruppi di imprese»;

Decreta:

È approvata, nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, ed alla condizione indicata nelle premesse, la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 428 del 27 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23 «Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro»

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 27 luglio 2000

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Visto l'art. 55, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 144/1999;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 attuativo della delega di cui alla richiamata legge n. 144/1999, che prevede l'istituzione, in via sperimentale, per il triennio 1999/2001, di apposita evidenza nell'ambito della contabilità generale dell'Istituto finalizzata ad interventi di sostegno di:

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene sul lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo ed artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione;

Considerato che la stessa norma, al comma 2, stabilisce che le risorse economiche, per il finanziamento dei predetti interventi, sono determinate in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio e nei limiti complessivi di 600 miliardi di lire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato altresì che la stessa disposizione, al comma 3, stabilisce che l'INAIL, nell'ambito dei propri poteri programmatori, determini, con norme regolamentari i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico, le modalità per la formulazione dei progetti, i termini di presentazione, le entità delle risorse da destinare annualmente agli interventi previsti dalla norma stessa, con particolare riguardo ai programmi di adeguamento;

Viste le proprie deliberazioni n. 246 del 18 maggio 2000 e n. 366 del 13 luglio 2000, nonché la deliberazione del consiglio di indirizzo e vigilanza del 17 luglio 2000, n. 35, concernenti le linee guida per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese in materia prevenzionale;

Preso atto delle risultanze del confronto in sede di tavoli tecnici con le parti sociali;

Vista la relazione del direttore generale del 25 luglio 2000 ed il regolamento per l'attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 predisposto sulla base delle linee guida di cui alle deliberazioni sopra citate;

Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera:

Di approvare il «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 23 - Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro» che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sarà trasmessa per l'approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presidente: BILLIA

Il segretario: CHIAVARELLI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 23 «PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO».

AMBITO DI APPLICAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

Art. 1.

Oggetto e finalità

Il presente regolamento contiene norme finalizzate all'attuazione, nell'ambito della sperimentazione prevista per il triennio 1999-2001, degli interventi di sostegno ai programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000, ed in particolare determina:

a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;

b) le modalità per la formulazione dei progetti;

c) i termini di presentazione dei progetti;

d) l'entità delle risorse da destinare annualmente agli interventi di sostegno alla prevenzione, con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Art. 2.

Tipologie di interventi

Gli interventi in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono rivolti al sostegno di:

a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni;

b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque, in forma gratuita o a costo di produzione.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse complessive

Le risorse finanziarie complessive da destinare agli interventi in materia di sicurezza e igiene del lavoro, determinate nella misura di 600 miliardi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono così ripartite per ciascun esercizio finanziario del triennio 1999-2001:

per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a)*, 150 miliardi;

per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *b)*, 50 miliardi.

Le risorse destinate ai predetti interventi sono distribuite, a livello regionale, tenendo conto del numero degli addetti alle imprese destinatarie dell'iniziativa e della rilevanza del fenomeno infortunistico nel territorio di competenza di ciascuna regione.

Sono escluse dalla distribuzione regionale le risorse destinate al sostegno dei progetti finalizzati alla produzione di prodotti informativi e formativi di cui al successivo art. 29 che sono assegnate ad un fondo unico, a livello nazionale.

PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO

Art. 4.

Destinatari e requisiti soggettivi per l'ammissione al finanziamento

Possono accedere al finanziamento le piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano piccole e medie imprese quelle in possesso dei seguenti requisiti così come definiti dal decreto del 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese»:

impiega meno di 250 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

è in possesso del requisito dell'indipendenza.

Le imprese per accedere ai finanziamenti devono essere in possesso della regolarità contributiva.

Art. 5.

Forme di finanziamento e ripartizione delle risorse

Gli interventi di sostegno ai programmi di adeguamento si articolano in:

a) finanziamenti in conto interessi;

b) finanziamenti in conto capitale.

Le risorse economiche assegnate, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, a tale tipologia di interventi sono ripartite, per il triennio 1999-2001, in 350 miliardi per i finanziamenti di cui alla lettera *a)* ed in 100 miliardi per quelli di cui alla lettera *b)*.

Art. 6.

Finanziamento in conto interessi

Il finanziamento in conto interessi dei programmi di adeguamento in favore di ciascuna impresa si realizza attraverso l'apertura di una linea di credito da parte degli istituti bancari, entro un limite minimo di 20 milioni, ad eccezione dell'asse n. 5 di cui al successivo art. 7, ed un limite massimo di 300 milioni, con copertura dei relativi interessi, oneri e spese accessorie a carico dell'INAIL, secondo la procedura indicata al successivo art. 10.

Art. 7.

Assi di finanziamento

Per essere ammessi al finanziamento i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:

1) eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo. n. 459/1996, art. 1, comma 5, lettera *n)*;

2) acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per:

l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni;

la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;

l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;

3) installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;

4) ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;

5) implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.

Sono ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, ad esclusione dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.

Per quanto riguarda gli assi n. 2 e n. 3 sono considerati ammissibili i costi per le opere edili strettamente necessarie ed intrinsecamente connesse con la realizzazione degli interventi previsti in tali assi purché adeguati all'intervento da realizzare e, che comunque, non risultino prevalenti.

Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:

l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;

l'acquisto di macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;

il costo del personale interno all'impresa impegnato nella realizzazione del programma.

Art. 8.

Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento in conto interessi sono ripartite tra gli assi di finanziamento di cui al precedente art. 7 nelle seguenti misure percentuali:

70% agli assi n. 1, 2 e 3;

20% all'asse n. 4;

10% all'asse n. 5.

Art. 9.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande relative al finanziamento dei programmi di adeguamento dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, presso le sedi dell'INAIL nel cui ambito di competenza territoriale è localizzata l'unità produttiva alla quale si riferisce il programma.

Nel caso di programmi relativi a cantieri temporanei e mobili le domande dovranno essere presentate presso le sedi dell'Istituto nel cui ambito territoriale si trovano le sedi legali delle imprese richiedenti.

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del presente regolamento sarà emanato un apposito bando dell'Istituto contenente l'indicazione:

degli istituti di credito che erogheranno i finanziamenti;

delle condizioni previste per l'erogazione e restituzione dei finanziamenti e della documentazione bancaria richiesta;

della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;

della modulistica;

delle istruzioni utili alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 10.

Procedura per la concessione dei finanziamenti

Le domande di finanziamento relative ai programmi sono istruite:

dalle direzioni regionali dell'Istituto, territorialmente competenti, per la valutazione della rispondenza ai fini prevenzionali degli interventi, secondo i criteri di cui al successivo art. 11, nonché per l'applicazione dei criteri di priorità previsti dall'art. 12;

dagli istituti di credito per la verifica della documentazione bancaria.

Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei programmi.

Gli istituti di credito, dopo l'approvazione dell'INAIL, provvederanno a concedere i finanziamenti alle imprese sulla base della documentazione, da presentare all'Istituto, relativa ai costi sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti dal programma.

Art. 11.

Criteri per l'ammissione al finanziamento

I programmi dovranno rispondere ai seguenti criteri per essere ammessi al contributo economico da parte dell'Istituto:

essere congruenti con le attività esercitate e i cicli produttivi adottati dall'azienda;

essere congruenti, qualora costituiscano una parte di un intervento più ampio che l'azienda intende realizzare, con la totalità dell'intervento;

prevedere un importo richiesto per il finanziamento proporzionato e congruente con l'intervento da realizzare;

trovare rispondenza con quanto individuato nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni e una riduzione complessiva dell'entità del rischio;

prevedere tempi di esecuzione congruenti con l'intervento proposto e che comunque non eccedano i due anni dalla data di comunicazione di approvazione del programma;

comprendere, ad esclusione dell'asse n. 1, fasi di verifica e di attestazione finale sulla corretta realizzazione e l'efficacia prevenzionale;

prevedere, per l'asse n. 1, l'attestazione relativa all'eliminazione da qualsiasi attività produttiva della macchina sostituita, all'equivalenza in termini di funzionalità ed al miglioramento in termini di sicurezza della macchina sostitutiva rispetto a quella eliminata;

comprendere, per l'asse n. 5, l'indicazione della normativa tecnica utilizzata, la descrizione degli specifici interventi organizzativi e procedurali da realizzarsi nell'impresa nonché una dichiarazione di responsabilità attestante l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza realizzato.

Art. 12.

Criteri di priorità

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione di cui all'art. 8, si utilizzeranno i seguenti criteri di priorità per l'ammissione:

programmi relativi a lavorazioni nelle quali, secondo i dati in possesso dell'Istituto, il fenomeno infortunistico risulti più rilevante;

programmi relativi, nell'ambito delle stesse lavorazioni, ad interventi previsti dalla legislazione nazionale di recepimento di direttive comunitarie, i cui termini di adeguamento non siano scaduti all'atto della presentazione della domanda;

momento di presentazione della domanda.

Art. 13.

Finanziamento in conto capitale

Ad integrazione del finanziamento in conto interessi può essere concesso dall'Istituto un ulteriore finanziamento in conto capitale riservato ai programmi che presentino caratteristiche di particolare valenza e qualità ai fini prevenzionali e di estensibilità ad altre realtà produttive.

Tale finanziamento consiste in un contributo erogato dall'Istituto, entro un limite massimo di 90 milioni, in misura pari al 30% dell'importo del programma che, secondo la procedura di cui al precedente art. 10, ha già ottenuto il finanziamento in conto interessi.

Per l'asse n. 5 di cui al successivo art. 14, il contributo dell'Istituto sarà erogato, entro un limite massimo di 15 milioni, in misura pari al 60% dell'importo del programma.

Art. 14.

Assi di finanziamento

Per ottenere il contributo in conto capitale i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi di finanziamento:

1) modifica e reingegnerizzazione di impianti, macchine e dispositivi riguardanti singoli reparti di produzione o interessanti l'intero processo produttivo con impatto diretto e verificabile sullo standard di sicurezza. Non sono finanziabili in conto capitale i soli acquisti e installazioni;

2) modifica e reingegnerizzazione di impianti e processi finalizzati alla riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici. Tali progetti devono consentire una valutazione quantitativa o semiquantitativa della riduzione del livello di esposizione. Non sono finanziabili in conto capitale i soli acquisti e installazioni;

3) modifica o reingegnerizzazione di macchine ed apparecchi finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impiego di sostanze pericolose. L'eventuale modifica o ristrutturazione finalizzate alla sostitu-

zione di una sostanza pericolosa nel ciclo produttivo non deve introdurre rischi di altro tipo di entità uguale o superiore a quello ridotto o eliminato;

4) ristrutturazioni o modifiche rilevanti degli ambienti di lavoro conseguenti alla riorganizzazione dei lay-out che abbiano uno specifico impatto diretto e sostanziale sulla sicurezza;

5) implementazione, documentabile e verificabile, di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.

Art. 15.

Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento in conto capitale sono ripartite tra gli assi di finanziamento di cui al precedente art. 14 nelle seguenti misure percentuali:

90% agli assi n. 1, 2, 3 e 4;

10% all'asse n. 5.

Art. 16.

Modalità di richiesta e procedura di concessione del finanziamento

Le imprese dovranno formulare all'Istituto esplicita richiesta di avvalersi del contributo in conto capitale all'atto della presentazione della domanda di finanziamento in conto interessi.

A seguito della comunicazione da parte dell'INAIL della concessione del finanziamento in conto interessi ed entro il termine indicato da tale comunicazione, le imprese che intendano fruire dell'ulteriore contributo in conto capitale dovranno presentare all'Istituto apposita documentazione tecnica utile alla valutazione delle caratteristiche del programma secondo i criteri di qualità tecnica ed organizzativa, di cui al successivo art. 17, volti a individuare interventi di particolare eccellenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

L'istruttoria delle domande verrà effettuata, con attribuzione di uno specifico punteggio, da parte delle strutture regionali dell'Istituto a cui farà seguito l'approvazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL e l'erogazione del contributo in favore delle imprese.

Art. 17.

Criteri per l'ammissione al finanziamento

La valutazione dei programmi finalizzata alla concessione dell'ulteriore contributo in conto capitale verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalle relazioni progettuali;

tempi di esecuzione, servizio di assistenza e piano di controllo post-realizzazione.

Tale valutazione avverrà attraverso l'assegnazione a ciascun programma di uno specifico punteggio secondo la tabella, allegato n. 1.

L'attribuzione dei punteggi determinerà la formazione di graduatorie regionali.

Nel caso di ammissione di un numero di domande superiore alle risorse assegnate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione dell'art. 15, si terrà conto della posizione nelle predette graduatorie e, a parità di posizione, dei criteri di priorità di cui al precedente art. 12.

Art. 18.

Controlli

L'istituto effettuerà controlli finalizzati a verificare la effettiva realizzazione degli interventi previsti dai programmi per i quali le imprese abbiano fruito delle forme di finanziamento di cui al precedente art. 5.

La mancata od incompleta realizzazione dei predetti interventi o l'insussistenza delle condizioni attestate nelle domande di finanziamento determineranno la revoca dei finanziamenti ed il recupero dei contributi concessi da parte dell'Istituto, salvo eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente legislazione.

PROGETTI PER FAVORIRE L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994

Art. 19.

Tipologie di progetti e ripartizione delle risorse

I progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 si articolano in:

a) progetti di informazione e formazione;

b) progetti finalizzati alla produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati.

Le risorse destinate, secondo i criteri di cui al precedente art. 3, al finanziamento dei predetti interventi sono ripartite, per il triennio 1999-2001, in 128 miliardi per i progetti di cui alla lettera *a)* ed in 22 miliardi per i progetti di cui alla lettera *b)*.

Art. 20.

Soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti il finanziamento possono essere tutte le imprese, consorzi ed aggregazioni di imprese, anche a carattere temporaneo, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza, gli organismi bilaterali, i comitati paritetici previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994, le associazioni datoriali e sindacali, le associazioni, gli organismi e gli istituti che operano nel campo della prevenzione e tutti i soggetti della pubblica amministrazione.

Art. 21.

Assi di finanziamento

Per essere ammessi al finanziamento i progetti devono essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:

1) informazione e/o formazione dei lavoratori;

2) formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

3) formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;

4) formazione finalizzata ad agevolare i datori di lavoro ed i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti dalle imprese, a svolgere l'attività di informazione e formazione in azienda.

Art. 22.

Ripartizione delle risorse tra gli assi

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 sono ripartite tra gli assi di finanziamento, di cui all'art. 21 del presente regolamento, nelle seguenti misure percentuali:

58% per l'asse di cui al n. 1;

18% per l'asse di cui al n. 2;

12% per l'asse di cui al n. 3;

12% per l'asse di cui al n. 4.

Art. 23.

Finanziamento dei progetti di informazione e formazione

Il finanziamento è concesso dall'Istituto per la realizzazione di progetti di informazione e formazione rivolti ai lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli addetti alla gestione delle emergenze, ai datori di lavoro ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dipendenti dalle imprese.

L'Istituto finanzierà a fondo perduto il 75% dell'importo complessivo di ciascun progetto ed entro il limite massimo di 100 milioni.

Art. 24.

Caratteristiche dei progetti

Gli interventi di informazione e formazione dovranno:

essere rivolti alle figure elencate dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 appartenenti ad una singola impresa o a più imprese. In tale ultimo caso, i progetti dovranno essere relativi a destinatari appartenenti ad imprese che svolgono lavorazioni classificate dall'Istituto nel medesimo gruppo di tariffa dei premi;

avere contenuti coerenti con le finalità degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994, diversificati in funzione dei destinatari e comunque non inferiori a quelli previsti dalle vigenti normative;

essere riferiti ai processi produttivi, alle relative tecnologie, alle macchine, attrezzature, impianti, ambienti di lavoro ed ai rischi presenti nelle aziende a cui appartengono i destinatari nonché alle componenti organizzative e procedurali per la gestione della sicurezza presenti nell'impresa;

avere contenuti, nel caso di interventi diretti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli incaricati della gestione delle emergenze, attinenti anche allo specifico ruolo che tali destinatari assumono nel sistema di gestione della sicurezza aziendale;

essere idonei, nel caso di interventi diretti ai datori di lavoro od ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti dalle imprese, ad agevolare lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione in azienda;

avere una durata adeguata ai livelli di rischiosità che interessano i destinatari dei corsi e comunque non inferiore a quella eventualmente prevista dalle viventi normative;

comprendere esercitazioni pratiche da effettuarsi, ove possibile, negli stessi luoghi di lavoro;

essere avviati entro tre mesi dalla data di comunicazione della ammissione al finanziamento e terminare entro i tempi indicati nel progetto approvato;

avere un numero massimo di allievi non superiore alle trenta unità per ogni singolo corso. Il finanziamento tuttavia potrà essere riferito ad un progetto articolato in più corsi;

avere forme comunicative e contenuti adeguati al livello di conoscenze dei destinatari.

Gli interventi formativi potranno essere realizzati anche attraverso la formazione a distanza.

Art. 25.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande relative al finanziamento dei progetti di informazione e formazione, dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, presso la sede dell'INAIL nel cui ambito territoriale si trovano i destinatari finali degli interventi informativi e formativi.

Qualora i progetti siano relativi a destinatari ricompresi in ambiti di competenza di più sedi territoriali della stessa regione, le domande potranno essere presentate presso una qualsiasi delle predette sedi dell'Istituto.

Con bando dell'Istituto, di cui al precedente art. 9, saranno indicati:

la data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;

la modulistica;

le istruzioni utili alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 26.

Procedura per la concessione del finanziamento

Le domande di finanziamento relative ai progetti sono istruite dalle direzioni regionali dell'Istituto, territorialmente competenti, per la valutazione della rispondenza dei progetti alle caratteristiche indicate dall'art. 24 e per l'applicazione dei criteri di priorità previsti dall'art. 28.

Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei progetti.

L'erogazione del finanziamento, in misura corrispondente all'importo approvato, avverrà al termine della realizzazione dell'intervento informativo e formativo in un'unica soluzione.

A tal fine, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno presentare all'Istituto apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute e da una dichiarazione di responsabilità relativa alla conformità degli interventi realizzati al progetto approvato.

Art. 27.

Spese ammissibili

Il progetto dovrà essere corredato, per ogni intervento di informazione e formazione, da un apposito piano contenente l'elencazione specifica di tutte le voci di spesa previste e l'indicazione dell'importo complessivo.

Nella tabella, allegato n. 2, sono indicate:

le voci di spesa ammissibili per gli interventi informativi;

le voci di spesa ammissibili per gli interventi formativi e le relative percentuali massime rispetto all'importo totale.

Il costo orario massimo finanziabile degli interventi di informazione e formazione per ciascun destinatario non potrà essere superiore a L. 20.000.

Art. 28.

Criteri di priorità

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse assegnate a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione del precedente art. 22, verrà data priorità ai progetti di informazione e formazione rivolti a destinatari che appartengono ad imprese che svolgono lavorazioni nelle quali il fenomeno infortunistico, secondo i dati in possesso dell'Istituto risulti, nell'ambito della regione, più rilevante.

In caso di ulteriore insufficienza delle risorse, sarà attribuita priorità ai progetti in relazione ai destinatari, alla presenza sia dell'informazione che della formazione ed alle caratteristiche dei soggetti proponenti, attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo la tabella, allegato n. 3.

Nel caso di ulteriore parità tra progetti in base ai predetti criteri, si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Art. 29.

Finanziamento dei progetti per la produzione di prodotti

Il finanziamento è concesso dall'Istituto per la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, a scopo informativo e formativo, da diffondere, gratuitamente o a costo di produzione, a chiunque lo richieda.

L'Istituto finanzierà ciascun progetto entro il limite massimo di 300 milioni ed acquisirà i diritti e la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati e/o da riprodurre.

Il finanziamento potrà riguardare le fasi di progettazione e realizzazione del prodotto ed eventualmente le fasi di duplicazione e diffusione sul territorio che dovrà avvenire in forma gratuita essendo i costi di produzione a carico dell'Istituto.

Art. 30.

Caratteristiche dei progetti

I progetti relativi ai prodotti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

contenere l'individuazione dei soggetti destinatari;

essere rivolti alle figure elencate dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994 appartenenti ad una singola impresa o a più imprese. In tale ultimo caso, i progetti dovranno essere relativi a destinatari appartenenti ad imprese che svolgono lavorazioni classificate dall'Istituto nel medesimo gruppo di tariffa dei premi;

avere contenuti riferiti ai processi produttivi, alle relative tecnologie ed ai rischi presenti nelle aziende a cui appartengono i destinatari dei prodotti;

avere contenuti, nel caso in cui i prodotti siano rivolti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed agli incaricati della gestione delle emergenze, attinenti anche allo specifico ruolo svolto dai predetti soggetti all'interno del sistema di gestione della sicurezza;

essere idonei, nel caso di interventi diretti ai datori di lavoro od ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ad agevolare lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione in azienda;

avere contenuti e forme comunicative adeguate al livello di conoscenze dei destinatari;

presentare, nel caso di prodotti informatici e multimediali, un elevato livello di fruibilità e di interattività con l'utilizzatore;

avere un elevato grado di innovazione;

presentare un elevato grado di esportabilità;

prevedere, qualora si riferiscano oltre che alla fase di progettazione e realizzazione del prototipo anche alle successive fasi di duplicazione e di diffusione, un piano analitico di diffusione gratuita del prodotto sul territorio in relazione ai soggetti destinatari;

essere rivolti ad un significativo bacino di utenza;

contenere le modalità di diffusione e di utilizzazione del prodotto in relazione alla tipologia dei destinatari cui si rivolge;

contenere un piano analitico dei costi che si prevede di sostenere;

prevedere una pianificazione in termini temporali delle attività;

essere avviati entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento e terminare entro i tempi indicati nel progetto approvato;

prevedere una valutazione di efficacia nel caso di prodotti con finalità formative.

Art. 31.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande relative al finanziamento dei progetti dovranno essere presentate alla direzione generale dell'INAIL, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto, corredate dalla documentazione utile per la descrizione del prodotto da realizzare.

Con bando dell'Istituto, di cui al precedente art. 9, saranno indicati:

la data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande;

la modulistica;

le istruzioni utili alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati nei trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 32.

Procedura per la concessione del finanziamento

Le domande di finanziamento sono istruite, a livello centrale, secondo i criteri di cui al successivo art. 33, da una apposita commissione istituita presso la direzione generale dell'INAIL composta da personale dell'Istituto e da professionalità esterne con specifiche competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche in relazione agli aspetti formativi e comunicativi.

Al termine della fase istruttoria, le domande saranno esaminate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per la successiva approvazione dei progetti.

Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

nella misura del 10% dell'importo approvato, a seguito di presentazione all'Istituto di apposita attestazione relativa all'avvio delle attività di realizzazione del prodotto;

nella misura del 90%, al termine della realizzazione del progetto a seguito di presentazione all'Istituto del prodotto realizzato, della documentazione attestante le spese sostenute e di una dichiarazione di responsabilità relativa alla conformità del prodotto al progetto approvato previa positiva valutazione della commissione prevista dal presente articolo.

Art. 33.

Valutazione dei progetti

I prodotti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

ambito lavorativo dei soggetti destinatari, attribuendo priorità ai progetti rivolti a destinatari che appartengono ad imprese che svolgono lavorazioni nelle quali il fenomeno infortunistico, in base ai dati in possesso dell'Istituto, risulti più rilevante;

grado di innovazione rispetto ai prodotti e strumenti già esistenti;

numero dei soggetti destinatari;

completezza ed adeguatezza dei contenuti rispetto agli argomenti trattati;

efficacia comunicativa in relazione alla tipologia dei destinatari;

livello di fruibilità da parte dei destinatari;

soggetti proponenti;

livello di esportabilità dei prodotti in relazione alle diverse esigenze prevenzionali presenti sul territorio nazionale.

In applicazione dei predetti criteri verrà attribuito a ciascun progetto un punteggio secondo la tabella, allegato n. 4.

L'attribuzione dei punteggi determinerà la formazione di una graduatoria nazionale dei progetti presentati.

Art. 34.

Controlli

L'INAIL effettuerà controlli durante la fase di realizzazione dei progetti informativi e formativi.

A tal fine, i soggetti proponenti dovranno preventivamente comunicare all'Istituto la data di avvio delle attività previste dal progetto nonché gli elementi necessari per consentire l'effettuazione dei predetti controlli.

Allegato 1

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE

La valutazione è effettuata tramite l'attribuzione di punteggio su base ponderale secondo la seguente formula

$$K_i = (A_i \times 75) + (B_i \times 25)$$

Dove

K_i è il punteggio assegnato al singolo programma;
A_i, B_i, sono i coefficienti assegnati a ciascun programma con riferimento agli elementi A e B, calcolati come descritto di seguito

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE	
A – Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalle relazioni progettuali (2) (il coefficiente è ottenuto sommando i punteggi relativi ai parametri a lato specificati)	a) Qualità, completezza ed efficacia del programma (1).	0 – 0,50
	b) esportabilità dei contenuti del programma.	0 – 0,30
	c) completezza ed esaustività dell'analisi dei prezzi;	0 – 0,10
	d) completezza ed esaustività della documentazione relativa, inclusi gli elaborati grafici ed i piani di assistenza e manutenzione	0 – 0,10
B – Tempi di esecuzione, servizio di assistenza e piano di controllo post realizzazione (il coefficiente è ottenuto sommando i punteggi relativi ai parametri a lato specificati)	a) congruità tra i tempi programmati per la realizzazione del programma e la complessità del programma stesso.	0 – 0,7
	b) • (per gli assi 1-4) la validità del piano di controllo degli interventi realizzati e/o del piano di assistenza tecnica e di manutenzione programmata, e la verifica della loro congruenza con gli interventi realizzati, comprovata da apposito modello di contratto o capitolato o dalla documentazione prevista per il controllo e la verifica • (per l'asse 5) la validità del piano di verifica periodica e di miglioramento dell'efficacia del sistema di sicurezza	0 – 0,3

Note:

(1) Nel parametro di valutazione di cui al punto a) si terrà, in particolare, conto dell'entità del miglioramento dei livelli di sicurezza e salute rispetto ai livelli minimi previsti per legge, con riferimento all'obiettivo massimo costituito dalla riduzione del rischio alla fonte

(2) - <u>Per i programmi relativi all'asse 2</u>: la valutazione dei parametri di cui ai punti a) e d) terrà conto anche della completezza ed esaustività dei dati inerenti la determinazione del livello iniziale di esposizione, nonché della significatività del valore percentuale di riduzione che si intende realizzare,

- <u>Per i programmi relativi all'asse 3</u>. la valutazione dei parametri di cui ai punti a) e d), si terrà anche conto della completezza e correttezza nella valutazione del rischio residuo e/o introdotto conseguentemente alla effettuazione delle attività connesse a tale asse,

- <u>Per i programmi relativi all'asse 5</u>. la valutazione del parametro al punto a) terrà conto del grado di evoluzione del sistema di gestione della sicurezza che l'azienda intende implementare, rispetto al raggiungimento dell'obiettivo massimo costituito dalla certificazione formale di parte terza

Allegato 2

SPESE AMMISSIBILI

Informazione

VOCI DI SPESA	COSTO MASSIMO
1) costo orario del personale impiegato nella redazione e/o nell'illustrazione dei contenuti dei prodotti informativi; 2) costo di eventuali consulenze specialistiche ; 3) costi inerenti la duplicazione del quantitativo di copie dei prodotti necessarie in relazione al numero dei lavoratori destinatari dell'informazione	£ 20.000/ ora per destinatario

Formazione

VOCI DI SPESA	PERCENTUALE SUL GLOBALE DEL PROGETTO (1)	TIPOLOGIE AMMISSIBILI
• A. Docenti, formatori e tutor	50%	1. Costo orario docenza entro l'importo massimo di £150.000 / ora per docente 2. Costo orario formatori e tutor 3. Viaggio, vitto e alloggio
• B. Allievi	20 %	1. Viaggio, vitto, alloggio, qualora la sede del corso sia, per fondati motivi di carattere organizzativo, ubicata fuori del comune in cui si trova la loro sede di lavoro
• C. Spese di amministrazione e di gestione	20%	1. Viaggio, vitto ed alloggio personale di segreteria 2. Costo orario di attrezzature didattiche e materiale di consumo 3. Spese generali direttamente connesse all'intervento formativo - Cancelleria e stampati - Servizi telefonici e telematici - Spese postali 4. Locazioni 5. Esercitazioni pratiche 6. Costo documentazione del materiale consegnato ai docenti
• D. Spese di progettazione e ideazione	10%	1. Progettazione 2. Preparazione materiali didattici e dispense
• E. Costi generali diversi da quelli sopra indicati purchè opportunamente documentati	Percentuale a stralcio dalle altre voci (max 5% del totale di progetto)	
Costo Massimo		**£ 20.000 / ora per discente**

(1) I valori percentuali sono da intendersi "medi" con possibilità di oscillazione del 5% del costo dell'intero progetto

Allegato 3

CRITERI DI PRIORITA' PER I PROGETTI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'assegnazione dei punteggio avverrà secondo il seguente meccanismo

- per i progetti contenenti interventi di sola informazione o di sola formazione si provvederà alla somma tra il punteggio di cui alla tabella A, di quello di cui alla tabella C e di quello di cui alla tabella D.
- per i progetti contenenti interventi sia informativi che formativi si provvederà a sommare il punteggio di cui alla tabella B, di quello di cui alla tabella C e di quello di cui alla tabella D

TABELLA A. *Progetti di sola informazione o di sola formazione*

Numero di destinatari	***Punti***
Oltre 500	6
Da 200 a 500	5
Da 100 a 200	4
Da 50 a100	3
Da 10 a 50	2
< di 10	1

TABELLA B. *Progetti di informazione e formazione*

Numero di destinatari	***Punti***
Oltre 500	7
Da 200 a 500	6
Da 100 a 200	5
Da 50 a100	4
Da 10 a 50	3
< di 10	2

TABELLA C. *Caratteristiche del soggetto proponente*

Soggetto proponente	***Punti***
Organismi bilaterali e comitati paritetici	4
Associazioni datoriali e sindacali, Pubbliche amministrazioni	3
Associazioni, istituti e organismi che operano nel campo della prevenzione, onlus e Enti di diritto pubblico	2
Consorzi e raggruppamenti di imprese, anche temporanei	1,5
Singole imprese e altri soggetti	1

TABELLA D. *Tipologia del destinatario*

Destinatario	***Punti***
Lavoratori extra-comunitari (1)	1
Altri lavoratori	0

(1) Tale punteggio è attribuito ai corsi destinati esclusivamente a lavoratori extracomunitari

Allegato 4

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI A PRODOTTI PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE

L'assegnazione del punteggio complessivo avverrà sommando i punteggi ottenuti per ciascuna delle voci sotto indicate.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	*PUNTI (INTERVALLO)*
Ambito lavorativo dei soggetti destinatari (1)	**1 – 40**
Grado di innovazione rispetto a prodotti e strumenti già esistenti	**1 – 20**
Numero dei soggetti destinatari:	
▪ oltre 30.000	**25**
▪ fra 30.000 e 10.001	**20**
▪ fra 10.000 e 5.001	**15**
▪ fra 1.000 e 5.000	**10**
▪ meno di 1.000	**5**
Completezza ed adeguatezza dei contenuti rispetto agli argomenti trattati	**1 – 15**
Efficacia comunicativa in relazione alla tipologia dei destinatari	1 – 15
Livello di fruibilità da parte dei destinatari	**1 – 10**
Soggetti proponenti:	
• Organismi bilaterali e Comitati paritetici	10
• Associazioni datoriali e sindacali, Pubbliche amministrazioni	**9**
• Associazioni, istituti e organismi che operano nel campo della prevenzione, onlus e Enti di diritto pubblico	**7**
• Consorzi e raggruppamenti di imprese, anche temporanei	**6**
• Singole imprese e altri soggetti	**5**
Livello di esportabilità	**1 – 20**
TOTALE	**16 – 155**

(1) Il punteggio verrà stabilito in relazione alla posizione della lavorazione svolta dai soggetti destinatari di ciascun prodotto nella "graduatoria nazionale del rapporto di gravità", relativa alle diverse lavorazioni, elaborata dall'Istituto indicativa della rilevanza del fenomeno infortunistico.

00A12496

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2000.

Sperimentazione della pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone, la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998 ed, in particolare, l'art. 6, punto 6;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2000, con il quale sono prorogate al 31 dicembre 2000 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi che, affidate ai consorzi di gestione siano scadute o in scadenza prima di tale data;

Vista la relazione tecnica sulla attuale consistenza della risorsa vongola disponibile nell'ambito del compartimento marittimo, redatta dall'Università degli studi di Bologna - Dipartimento di biologia evoluzionistica sperimentale - Laboratorio di biologia marina e pesca di Fano, su incarico del CO.GE.MO. di Monfalcone;

Considerato che il compartimento marittimo di Monfalcone, per la particolare conformazione geomorfologica, non beneficia di alcun apporto di forme giovanili provenienti da altre aree, così come evidenziato nella succitata relazione tecnica;

Considerato che la totalità delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone aderisce al locale consorzio di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Nel compartimento marittimo di Monfalcone, a titolo sperimentale, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la pesca delle vongole ad una profondità non inferiore ai 2,5 metri, salvo sospensione per le esigenze di cui al successivo art. 2, punto 2.

Art. 2.

1. L'attività di monitoraggio e controllo della sperimentazione è affidata dal locale consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi CO.GE.MO., ad un istituto scientifico già riconosciuto che, trimestralmente, deve redigere una dettagliata relazione sullo stato della risorsa.

2. L'istituto scientifico segnala tempestivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al CO.GE.MO. Monfalcone, ogni elemento che, nel corso della sperimentazione, possa influire negativamente sulla consistenza della risorsa «vongole» o sull'ambiente marino.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le pertinenti disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la nuova disciplina sulla pesca dei molluschi bivalvi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2000

Il direttore generale: AULITTO

00A12505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.E. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, art. 2, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 9, comma 3;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo (consiglio della facoltà di ingegneria seduta del 13 maggio 1999, senato accademico seduta del 2 dicembre 1999);

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione dell'Università di Palermo espresso nella seduta del 7 giugno 2000;

Acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento nella seduta dell'11 luglio 2000;

Decreta

l'attivazione del corso di laurea in «Ingegneria delle telecomunicazioni» della facoltà di ingegneria.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Il corso di laurea proposto comprenderà un numero di unità didattiche non inferiore a 28, suddivise in:

21 unità comuni. Tali unità, obbligatorie per il corso di laurea, hanno l'obiettivo di fornire i fondamenti necessari alla comprensione delle tecnologie alla base della trasmissione e del trattamento dell'informazione, ed alla trattazione approfondita, con metodologie matematiche avanzate, dei numerosi problemi relativi al settore delle telecomunicazioni;

2 unità obbligatorie a scelta tra liste ristrette di insegnamenti. Tali unità hanno l'obiettivo di permettere allo studente di integrare le proprie conoscenze nel settore elettronico ed informatico, ma nello stesso tempo di permettere allo studente una scelta nell'ambito degli interessi personali e della specializzazione più adeguata;

5 unità (sia obbligatorie che a scelta) costituenti l'orientamento prescelto. Tali unità caratterizzano fortemente l'orientamento prescelto, gli insegnamenti obbligatori contenuti hanno l'obiettivo di garantire allo studente una profonda ed adeguata conoscenza nel settore prescelto, mentre gli insegnamenti a scelta (nell'ambito di liste ristrette) hanno l'obiettivo di lasciare allo studente i gradi di libertà e specializzazione desiderati.

1) *Orientamento trasmissioni e propagazione.* L'orientamento si propone di fornire una preparazione generale all'ingegneria della trasmissione dell'informazione, con particolare attenzione allo studio dei mezzi fisici disponibili per la trasmissione, ai metodi di trasmissione, alle caratteristiche fisiche ed al progetto dei dispositivi e componenti circuitali che costituiscono le apparecchiature per le telecomunicazioni e la trasmissione;

2) *Orientamento sistemi e telematica.* L'orientamento si propone di formare ingegneri destinati ad operare nel campo delle reti di telecomunicazioni, della telematica e dei servizi informatici distribuiti. In particolare, scopo dell'orientamento è permettere l'integrazione tra le conoscenze tecnologiche strettamente necessarie per la comprensione dei dispositivi e delle tecniche di trasmissione e le conoscenze informatiche necessarie per la gestione delle reti di telecomunicazioni, l'elaborazione numerica di dati e segnali e lo sviluppo di servizi distribuiti a valore aggiunto.

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE COMUNICAZIONI

	Annualità comuni a tutti i corsi di laurea	Annualità comuni al settore informazioni	Annualità caratterizzanti il corso delle telecomunicazioni	Annualità obbligatorie a livello facoltà	Annualità caratterizzanti con scelta
I anno	Analisi I (A02A) Geometria (A01C) Fisica I (B01A) Chimica (C06X)				
II anno	Analisi II (A02A) Fond. inform. (K05A) Fisica II (B01A) Fisica matem. (A03X)	Fisica tecnica (I05A)		Calcolo num. (A04A) o Stat. cal. prob. (A02B)	
III anno	Econ. appl. ing. (I27X)	Elettrotecnica (I17X) Elettronica (K01X) Teoria segnali (K03X) Calcolat. elettr. (K05A)	Campi elettrom. (K02X)		
IV anno		Controlli autom. (K04X)	Comunic. elettr. (K03X) Reti telecom. (K03X) 1 ann. lista ELN (K01X)	Elab. num. seg. (K03X) Trasmiss. numer. (K03X)	
V anno			1 ann. lista INF (K05A)		5 ann. orientamento scelto

2.2 *Annualità caratterizzanti gli orientamenti.*

Orientamento trasmissioni e propagazione	Orientamento sistemi e telematica
Optoelettronica (*) Microonde Ellettronica delle telecomunicazioni (*) 1 in COM 1 1 qualunque, escluso INF1	Telematica 1 in INF2 Ricerca operativa 1 in COM2 1 qualunque

(*) Se già scelto in precedenza uno di lista ELN.

2.3 *Liste insegnamenti a scelta, organizzati per settore.*

Lista ELN:

misure elettroniche (IV, 2);
elettronica delle telecomunicazioni (V, 1);
elettronica dei sitemi digitali (V, 2);
optoelettronica (V, 2).

Lista INF1:

ingegneria del software (V, 2);
sistemi operativi (IV, 1);
linguaggi e traduttori (IV, 1);

Lista COM1:

componenti e circuiti ottici (V, 2);
fotonica (V, 1);
telematica (V, 1).

Lista COM2:

optoelettronica (V, 2);
componenti e circuiti ottici (V, 2);
fotonica (V, 1);
microonde (V, 1);
telematica (V, 1);
teoria e tecniche di elaborazione delle immagini (V, 2).

Lista INF2:

ingegneria del software (V, 2);
sistemi operativi (IV, 1);
linguaggi e traduttori (IV, 1);
teoria e tecniche di elaborazione delle immagini (V, 2).

Lista LISTA:

statistica e calcolo delle probabilità (III, 1);
calcolo numerico (II, 2);
ricerca operativa (IV, 2);
telerilevamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 luglio 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A12493

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati

Con decreto direttoriale n. 04/6015 del 15 settembre 2000 la Diplomatico Cigars S.r.l. è stata autorizzata ad istituire un deposito per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) provenienti dai Paesi delle Comunità europee, e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in S. Giorgio del Sannio (Benevento), via A. Moro, 1° trav., con affidamento della gestione al sig. Balzerano Marcellino, nato a Benevento il 24 luglio 1964.

00A12469

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pisa, in Pisa

Con provvedimento del 14 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, lungarno Sonnino, 20, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione Cassa di risparmio di Pisa, con delibera del 5 settembre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 5 settembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A12494

REGIONE PUGLIA

Piano regolatore generale della città di Terlizzi

La giunta della regione Puglia con atto n. 1051 del 4 agosto 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il piano regolatore generale della città di Terlizzi.

00A12491

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di medicina e chirurgia: settore scientifico-disciplinare F04A - Patologia generale (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione costitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A12492

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante: «Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 2000)

Nelle «Note all'art. 1:» del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicate nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, seconda colonna, e 7, prima colonna, devono intendersi espunti gli ultimi quattro capoversi. Al loro posto deve intendersi inserito il seguente testo: « — *Si riporta il testo vigente dell'art. 1284 del codice civile: "Art. 1284* (Saggio degli interessi). — *Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.*

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto (2725); altrimenti sono dovuti nella misura legale (1815).".».

00A12501

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651223/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.